

## AVVISO

### “OTTAVO PACCHETTO SANZIONI”: RETTIFICA AVVISO CONSOLIDATO AL 18 OTTOBRE 2022

*Roma, 09 novembre 2022* – I Servizi della Commissione, a seguito di approfondimenti, hanno comunicato di aver rettificato alcune integrazioni effettuate in TARIC con decorrenza 07 ottobre 2022.

In particolare, le rettifiche in questione riguardano i seguenti elementi indicati nell'avviso pubblicato alla data del 18 ottobre u.s.:

1. pag.3 – progr. 2 della Tabella I. La descrizione del codice certificato cod. Y847 è stata modificata con decorrenza retroattiva dal 07/10/2022;
2. pag.6 – lett.B), paragrafo “DEROGHE”, secondo trattino viene eliminato;
3. pag.7- progr. 3 della Tabella II. Il codice certificato Y851 è cancellato dalle misure TARIC, in quanto il divieto non si applica alle importazioni ma agli acquisti in Russia. La modifica decorre dal 5 novembre 2022.

Pertanto, si è proceduto a modificare di conseguenza l'Avviso relativo all'ottavo pacchetto sanzioni (Reg. del Consiglio (UE) n.2022/1904) che viene riportato di seguito nella nuova versione.

Con Reg. del Consiglio (UE) n. 2022/1904 del 06 ottobre 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 259I del 6 ottobre 2022 che modifica il Reg. (UE) 833/2014, sono state aggiornate ed istituite, a decorrere dal 07 ottobre 2022, nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina.

## **DIVIETI (E RISPETTIVE DEROGHE) ALL'ESPORTAZIONE**

### **A. ARMI DA FUOCO**

L'art. 2 bis bis del Reg. 833/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2022/1904 ha introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **armi da fuoco**, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencate nell'All. I del Reg. (UE) 258/2012, anche non originari dell'Unione (cfr. progr. 1 tabella I).

### **B. BENI E TECNOLOGIE PER L'AVIAZIONE, L'INDUSTRIA SPAZIALE,**

L'art. 3 quater, par. 1 del Reg. 833/2014 stabilisce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale**, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

Il Reg. (UE) 2022/1904 ha modificato le deroghe al suddetto articolo, stabilendo che il divieto di esportazione non si applica, a determinate condizioni che consentono di invocare la c.d. deroga contrattuale (cfr. progr. 2 tabella I), alle merci di cui all'All. XI secondo la nuova suddivisione in Parte A e Parte B.

In particolare, la predetta suddivisione è stata creata anche per distinguere le deroghe contrattuali già previste prima dell'introduzione del Reg. UE 2022/1904, relative ai beni inseriti in parte A, e quelle operanti in base al nuovo pacchetto sanzioni e riferite ai beni elencati in parte B.

Infatti, oltre a quanto già previsto in tema di deroghe contrattuali per i beni elencati nell'**allegato XI, parte A**, per i quali era consentita l'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3 quater, par. 5, Reg. 833/2014 – cfr. progr. 3 tabella I), il divieto non opera nei seguenti casi:

- per i beni elencati nell'**allegato XI, parte B, all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3 quater, par. 5 bis – cfr. progr. 3 tabella I).
- in presenza di **autorizzazione delle autorità competenti**, alle condizioni che ritengono appropriate, in relazione ai beni elencati nell'**allegato XI, parte B**, dopo aver accertato che ciò è necessario per la **produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica** per i quali non sono disponibili forniture alternative (art. 3 quater, par. 6 bis Reg. 833/2014 – cfr. progr. 5 tabella I)

### C. BENI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' INDUSTRIALI RUSSE

L'art. 3 duodecies, par. 1 Reg. 833/2014 stabilisce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i **beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe** elencati nell'allegato XXIII.

In seguito alle modifiche di cui al Reg.(UE) 2022/1904, il divieto di esportazione non si applica:

- per i beni che rientrano nei **codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704** elencati nell'allegato XXIII, all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di **contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3 duodecies, par. 3 bis – cfr. progr. 4 tabella I).
- in caso di **autorizzazione da parte delle autorità competenti**, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII, quando ciò è necessario per (art. 3 duodecies, par. 5c Reg. 833/2014):
  - o la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile;
  - o per la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali;
  - o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri di ogni autorizzazione rilasciata (cfr. progr. 6 tabella I).

Come già specificato nelle precedenti comunicazioni di analogo tenore, in deroga ai suddetti divieti, è possibile effettuare l'esportazione indicando, nell'apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di cui alla tabella 1 riportata di seguito.

<b>Progr.</b>	<b>Codice certificato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Osservazioni</b>
1	Y846	Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'art. 2 bis bis del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio	Merci non rientranti nell'All. I (armi da fuoco) del Reg. (UE) 258/2012
2	Y847	Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 quatter del regolamento (UE) n. 833/2014	Merci diverse dai beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale art.3 quater Reg. (UE) 833/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2022/1904
3	Y848	I divieti di cui all'art. 3 quarter (1)	Deroghe contrattuali relative a

		del Reg. (UE) 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'art. 3 quater p. 5bis)	veicoli di navigazione aerea e materiale necessario per il loro funzionamento
4	Y832	I divieti di cui all'art. 3 duodecies p. 1 del Reg. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali art. 3 duodecies, comma 3bis)	Deroghe contrattuali relative a beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe
5	X839	Autorizzazione di esportazione a norma dell'art. 3 quater, paragrafo 6 bis, del Reg. (UE) 833/2014 del Consiglio	Deroga per autorizzazione delle autorità competenti per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica
6	X834	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3 duodecies p. 5 del Reg. (UE) 833/2014 del Consiglio	Deroga per autorizzazione delle autorità competenti per impianti nucleari civili, applicazioni mediche e ricerca e sviluppo

Tabella I

## DIVIETI (E RISPETTIVE DEROGHE) ALL'IMPORTAZIONE

### A. PRODOTTI SIDERURGICI

#### DIVIETI

L'art. 3 octies, par. 1 del Reg. (UE) 833/2014 vieta l'importazione, diretta o indiretta, dei prodotti siderurgici di cui all'All. XVII, originari o esportati dalla Russia.

Il Reg. (UE) 2022/1904 ha aggiunto l'ulteriore divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i **prodotti siderurgici** elencati nell'**allegato XVII** (parte A e parte B) che sono **sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano i seguenti prodotti siderurgici originari della Russia** (art. 3 octies, par. 1d Reg. (UE) 833/2014):

- tutti i prodotti elencati nell'allegato XVII, il cui divieto decorre dal **30 settembre 2023**;
- prodotti di cui al codice NC 7207 11, il cui divieto decorre al **1° aprile 2024**;
- prodotti di cui al codice NC 7207 12 10, il cui divieto decorre dal **1° ottobre 2024**.

#### DEROGHE

Il divieto di importare i prodotti siderurgici, di cui all'art. 3 octies, par. 1 succitato, non si applica in presenza delle seguenti **deroghe**:

- per l'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022, o di contratti necessari per l'esecuzione di tali contratti, aventi ad oggetto i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII, parte B, che non sono elencati nella parte A di

tale allegato (art. 3 octies, par. 3 Reg. (UE) 833/2014). Tale deroga non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7207 11 e 7207 12 10, di cui all'art 3 octies, par. 4 e 5 – di cui si dirà in seguito, in relazione ai contingenti – (cfr. progr. 1 tabella II);

- in caso di **autorizzazione**, da parte delle **autorità competenti**, per **l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII**, quando ciò è necessario per:
  - o la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile;
  - o la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali;
  - o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri di ogni autorizzazione rilasciata (cfr. progr. 5 tabella II).

## CONTINGENTI

Il Reg. (UE) 2022/1904, nel modificare il Reg. (UE) 833/2014, ha introdotto, per quanto riguarda i codici 7207 11 e 7207 12 10, deroghe al divieto di importazione nell'ambito di determinati contingenti quantitativi, la cui gestione è effettuata dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità agli articoli da 49 a 54 del Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Nello specifico:

- NC 7207 12 10 (art. 3 octies, par. 4 Reg. (UE) 833/2014);
- NC 7207 11 (art. 3 octies, par. 5 Reg. (UE) 833/2014).

Per l'attuazione della norma, la Commissione europea ha previsto l'integrazione in TARIC di due tipi di condizioni: una riguarda i requisiti per poter beneficiare del contingente e l'altra riguarda l'indicazione dei certificati per l'immissione in libera pratica.

Attualmente, i suddetti contingenti sono stati integrati dalla Commissione nel sistema unionale QUOTA2, con i seguenti numeri d'ordine e relativi quantitativi:

- a. **N. ordine 09.8258** (valido nel periodo 07/10/2022 -30/09/2023) per **NC 7207 1210 semiprodotti di ferro o di acciai non legati di sezione trasversale rettangolare**:
  - i. 3.747.905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;
  - ii. 3.747.905 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

b. **N. ordine 09.8259** (valido nel periodo 07/10/2022 -30/09/2023 per **NC 7207 11 semiprodotti di ferro o di acciai non legati di sezione trasversale quadrata o rettangolare:**

- i. 487.202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;
- ii. 85.260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;
- iii. 48.720 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.

Come di consueto, gli operatori possono richiedere il quantitativo di contingente mediante presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, indicando il numero d'ordine dei contingenti in questione che, come cennato, saranno gestiti, ai sensi degli artt. da 49 a 54 del Reg. UE 2015/2447, dai competenti Servizi della Commissione, i quali provvederanno ad assegnare proporzionalmente le quote richieste, in base al noto criterio "primo arrivato, primo servito", prendendo a riferimento la data di accettazione delle dichiarazioni doganali della specie (ricevute da tutti i paesi UE).

Per quanto d'interesse degli operatori, è necessario indicare nella casella di testo libero della dichiarazione doganale, a seconda del prodotto, uno dei seguenti certificati:

- **Codice merce NC 7207 12 10: Certificato K025** "*Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8258 richiesto e non esaurito*";
- **Codice merce NC 7207 11: Certificato K022** "*Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8259 richiesto e non esaurito*".

In mancanza di uno dei suddetti certificati la dichiarazione è rifiutata.

Poiché, ad esaurimento dei contingenti, l'importazione delle merci non è consentita, gli Uffici locali competenti **non autorizzeranno lo svincolo** della merce in questione fino alla notifica ufficiale dell'eventuale assegnazione della quota contingente, anche parziale rispetto al quantitativo richiesto, da parte della Commissione europea.

## **B. BENI CHE GENERANO INTROITI SIGNIFICATIVI PER LA RUSSIA**

### DIVIETI

Nei precedenti "pacchetti sanzionatori" era stato introdotto dall'art.3 decies, par.1 Reg. (UE) 833/2014, il divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni elencati nell'**allegato XXI** che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

## DEROGHE

In deroga a quanto sopra e tenuto conto di quanto già precedentemente previsto (deroga contrattuale per l'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti relativamente ai beni elencati nell'allegato XXI, parte A - cfr. progr. 2 tabella II), il Reg. 2022/1904 ha stabilito che il divieto non si applica:

- all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022, o di contratti necessari per l'esecuzione di tali contratti, relativamente ai beni elencati nell'**allegato XXI, parte B** (cfr. progr. 2 tabella II);
- in caso di **autorizzazione**, da parte delle autorità competenti, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI, quando ciò è necessario per:
  - o la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile;
  - o la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali;
  - o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri di ogni autorizzazione rilasciata.

Come già precisato sopra, è possibile effettuare l'importazione indicando nell'apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di cui alla tabella 2 riportata di seguito.

<b>Prog.</b>	<b>Codice certificato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Osservazione</b>
1	Y849	I divieti di cui all'articolo 3 octies p.1, del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 octies p.3)	Deroghe contrattuali relative a beni siderurgici dell'All. XVII parte B
2	Y850	I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 decies, p. 3 ter)	Deroghe contrattuali relative a beni che generano introiti significativi per la Russia

3	Y853	Prodotti siderurgici trasformati in un paese terzo che non incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII del Reg. (UE) n. 833/2014	Merci diverse da quelle trasformate in un paese terzo
4	L139	Autorizzazione importazione a norma dell'art. 3 octies par. 7 del Reg. (UE) 833/2014 del Consiglio	Deroga per autorizzazione delle autorità competenti per impianti nucleari civili, applicazioni mediche e ricerca e sviluppo
5	L142	Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, p. 3 quater, del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio	Deroga per autorizzazione delle autorità competenti per impianti nucleari civili, applicazioni mediche e ricerca e sviluppo

*Tabella II*

Si fa presente che la Commissione si è riservata di effettuare ulteriori integrazioni in TARIC in relazione a disposizioni la cui entrata in vigore è stabilita per gli anni 2023 e 2024.

Infine, il Reg. (UE) 2022/1904 ha modificato i seguenti allegati del Reg. (UE) 833/2014:

- l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato I del Reg. (UE) 2022/1904;
- l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del Reg. (UE) 2022/1904;
- l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato III del Reg. (UE) 2022/1904;
- l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato IV del Reg. (UE) 2022/1904;
- l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato V del Reg. (UE) 2022/1904;
- l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VI del Reg. (UE) 2022/1904;
- l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VII del Reg. (UE) 2022/1904;
- è aggiunto l'allegato XXVIII conformemente all'allegato VIII del Reg. (UE) 2022/1904;
- è aggiunto l'allegato XXIX conformemente all'allegato IX del Reg. (UE) 2022/1904.

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla lettura del Reg. (UE) 2022/1904, disponibile al seguente link: [Publications Office \(europa.eu\)](https://publications.europa.eu)